

§ 1.5.43 - L.R. 30 aprile 1999, n. 14.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1999.

(Bollettino Ufficiale n. 8, del 05/05/1999)

Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata).

1. E' approvato lo stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1999 annesso alla presente legge, in lire 17.406.134.559.987 in termini di competenza e in lire 21.549.797.889.248 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle entrate derivanti da tributi erariali devoluti alla Regione, dei contributi, delle assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1999.

Art. 2. (Stato di previsione della spesa).

1. E' approvato lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1999 annesso alla presente legge, in lire 17.406.134.559.987 in termini di competenza e in lire 21.549.797.889.248 in termini di cassa.

2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma precedente.

3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa dello stato di previsione della spesa in conformità a quanto disposto dalla l.r. 4 novembre 1977, n. 42 .

Art. 3. (Classificazione della spesa).

1. Per l'anno 1999 le spese della Regione, ai sensi del terzo comma dell' articolo 25 della l.r. 4 novembre 1977, n. 42 , sono ripartite secondo il quadro di classificazione di cui alla tabella allegata alla presente legge (allegato n. 1).

Art. 4. (Informatizzazione dei servizi regionali).

1. Per l'attuazione del piano di informatizzazione dei servizi regionali, per l'anno finanziario 1999, ai sensi dell' articolo 3 della l.r. 22 agosto 1989, n. 30 , si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza ai seguenti capitoli: 232, 359, 360, 362, 363, 630, 646, 1015, 1100, 1891, 2065, 2635, 3530, 5296, 9625 dello stato di previsione della spesa.

Art. 5. (Contributi per la formazione e la revisione di strumenti urbanistici).

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per la formazione e la revisione di strumenti urbanistici e per la formazione di piani particolareggiati per il risanamento conservativo dei centri storici, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 2 maggio 1990, n. 31 , rispettivamente al capitolo 1000 per lire 482.000.000 e al capitolo 1005 per lire 15.000.000.

Art. 6. (Trasferimento di fondi alle Province per la concessione di contributi ai Comuni per la formazione degli strumenti urbanistici generali).

1. Lo stanziamento per il trasferimento di fondi alle Province per la concessione di contributi ai Comuni per la formazione degli strumenti urbanistici generali, per l'anno finanziario 1999, è

stabilito, ai sensi dell' articolo 67 della l.r. 4 settembre 1997, n. 36 , in lire 260.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 1020.

Art. 7. (Cartografia e controllo delle attività urbanistiche).

1. Gli stanziamenti destinati a spese per la cartografia ed il controllo delle attività urbanistiche, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 17 agosto 1988, n. 42 , rispettivamente al capitolo 1100 per lire 650.000.000 e al capitolo 1110 per lire 180.000.000.

Art. 8. (Recupero del paesaggio rurale ed urbano, mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi).

1. Lo stanziamento per la concessione di contributi in conto capitale per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 26 aprile 1985, n. 26 , in lire 150.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 1150.

Art. 9. (Attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per l'attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 25 marzo 1997, n. 10 , in lire 8.700.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 1215.

Art. 10. (Interventi in occasione del Giubileo dell'anno 2000).

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per interventi in occasione del Giubileo dell'anno 2000, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 11 settembre 1997, n. 39 , ai corrispondenti capitoli come segue:

- 1218 lire 3.000.000.000
- 3510 lire 500.000.000
- 8520 lire 1.000.000.000

Art. 11. (Autorizzazione all'erogazione di fondi per il finanziamento di attività e interventi finalizzati alla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici).

1. Gli impegni sul capitolo 1357 iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 275.634.255 concernente la ripartizione di fondi per il finanziamento di attività e interventi finalizzati alla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1330 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 12. (Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

1. Lo stanziamento per la concessione di contributi integrativi per l'attuazione delle finalità della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , riguardante il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 3 della l.r. 18 ottobre 1996, n. 44 in lire 800.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 1572.

Art. 13. (Attività regionali di protezione civile).

1. Gli stanziamenti per le attività regionali di protezione civile, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti, in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 14 della l.r. 21 ottobre 1996, n. 45 ai corrispondenti capitoli come segue:

- 1890 lire 2.400.000.000
- 1891 lire 650.000.000

Art. 14. (Interventi finanziari nei settori delle acque e del suolo e partecipazione al Piano Nazionale Triennale per l'ambiente).

1. Gli stanziamenti destinati ad interventi finanziari nei settori delle acque e del suolo e partecipazione al Piano Nazionale triennale per l'ambiente, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 14 della l.r. 11 settembre 1992, n. 28 , ai corrispondenti capitoli come segue:

- 2052 lire 400.000.000
- 2053 lire 5.700.000.000
- 2054 lire 590.000.000

Art. 15. (Autorizzazione all'erogazione di fondi per il finanziamento del programma di monitoraggio per il controllo qualitativo delle acque marine costiere).

1. Gli impegni sul capitolo 2074, iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 742.160.800 concernente il finanziamento del programma di monitoraggio per il controllo qualitativo delle acque marine costiere, possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1317 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 16. (Tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico).

1. Lo stanziamento per la manutenzione delle reti di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 15 della l.r. 7 luglio 1994, n. 35 , in lire 10.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 2131.

Art. 17. (Tutela delle acque dall'inquinamento).

1. Lo stanziamento per la gestione dell'osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 48 della l.r. 16 agosto 1995, n. 43 in lire 600.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 2138.

Art. 18. (Piano regionale per la difesa del suolo).

1. Lo stanziamento per il finanziamento del piano regionale per la difesa del suolo, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 25 della l.r. 23 ottobre 1996, n. 46 , in lire 6.456.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 2213.

Art. 19. (Organizzazione regionale della difesa del suolo).

1. Gli stanziamenti per l'organizzazione regionale della difesa del suolo, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 33 della l.r. 28 gennaio 1993, n. 9 , ai corrispondenti capitoli come segue:

- 2240 lire 600.000.000
- 2245 lire 100.000.000
- 2248 lire 135.000.000

Art. 20. (Interventi per la forestazione).

1. Gli stanziamenti destinati ad interventi per la forestazione, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 76 della l.r. 16 aprile 1984, n. 22 , ai corrispondenti capitoli come segue:

- 2315 lire 3.100.000.000
- 2321 lire 100.000.000
- 2326 lire 100.000.000
- 2330 lire 200.000.000
- 2345 lire 200.000.000

Art. 21. (Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi).

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per l'organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 26 della l.r. 28 gennaio 1997, n. 6 , ai corrispondenti capitoli come segue:

- 2365 lire 400.000.000
- 2380 lire 800.000.000
- 2392 lire 90.000.000
- 2393 lire 100.000.000

Art. 22. (Interventi per la promozione di parchi e riserve naturali).

1. Lo stanziamento destinato ad interventi per la promozione di parchi e riserve naturali, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 24 marzo 1980, n. 18, in lire 100.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 2505.

Art. 23. (Aree protette).

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi agli Enti di gestione delle aree protette regionali per le spese correnti ed in conto capitale, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 36 della l.r. 22 febbraio 1995, n. 12 , rispettivamente al capitolo 2506 per lire 3.100.000.000 ed al capitolo 2507 per lire 3.000.000.000.

Art. 24. (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e sviluppo della speleologia).

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per la tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 13 della l.r. 3 aprile 1990, n. 14 , rispettivamente al capitolo 2510 per lire 10.000.000 e al capitolo 2511 per lire 70.000.000.

Art. 25. (Interventi per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e speleologico).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e speleologico, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 14 aprile 1993, n. 15 , in lire 50.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 2512.

Art. 26. (Programma regionale per l'Alta Via dei Monti Liguri).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per l'attuazione del programma regionale per l'Alta Via dei Monti Liguri, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1 marzo 1996, n. 11, in lire 100.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 2513.

Art. 27. (Protezione della fauna e disciplina della caccia).

1. Gli stanziamenti per il finanziamento delle funzioni delegate e per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia nonché per l'incremento del patrimonio faunistico regionale, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 1 luglio 1994, n. 29, ai corrispondenti capitoli come segue:

- 2630 lire 3.600.000.000
- 2635 lire 150.000.000
- 2636 lire 20.000.000

Art. 28. (Canone sociale per l'edilizia residenziale pubblica).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi agli assegnatari per il pagamento del canone di locazione per l'edilizia residenziale pubblica, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell'articolo 68 della l.r. 3 marzo 1994, n. 10, in lire 1.500.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 2875.

Art. 29. (Autorizzazione all'erogazione di fondi a valere sulle giacenze di annualità non utilizzate al 31/12/1991 per programmi di edilizia agevolata).

1. Gli impegni sul capitolo 2921, iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 57.039.724.786 concernente la ripartizione di fondi a valere sulle giacenze di annualità non utilizzate al 31/12/1991 per programmi di edilizia agevolata previsti dal programma quadriennale per l'edilizia residenziale 1992/1995, possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1550 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 30. (Recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 5 agosto 1987, n. 25, in lire 1.800.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 2981.

Art. 31. (Fondo regionale trasporti pubblici locali).

1. Lo stanziamento del fondo regionale trasporti pubblici locali, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 9 settembre 1998, n. 31, in lire 223.200.000.000 in termini di competenza, ed è iscritto al capitolo 3115.

Art. 32. (Valorizzazione e fruizione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per la salvaguardia degli edifici storici della Liguria, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12 luglio 1993, n. 30 in lire 650.000.000 in termini di competenza ed

è iscritto al capitolo 3505.

Art. 33. (Biblioteche di enti locali o di interesse locale).

1. Gli stanziamenti per l'istituzione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 20 dicembre 1978, n. 61, ai corrispondenti capitoli come segue:

- 3515 lire 500.000.000
- 3525 lire 25.000.000
- 3526 lire 80.000.000
- 3530 lire 20.000.000
- 3531 lire 100.000.000
- 3545 lire 20.000.000
- 3550 lire 20.000.000

Art. 34. (Beni culturali, ambientali e musei di enti locali o di interesse locale).

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per la catalogazione e l'uso dei beni culturali e ambientali, per il funzionamento dei musei di enti locali o di interesse locale, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 22 aprile 1980, n. 21, ai corrispondenti capitoli come segue:

- 3610 lire 155.000.000
- 3615 lire 500.000.000
- 3620 lire 200.000.000
- 3625 lire 50.000.000
- 3630 lire 300.000.000

Art. 35. (Interventi per la valorizzazione del patrimonio linguistico ligure).

1. In attuazione della l.r. 17 dicembre 1998, n. 37 che modifica la l.r. 2 maggio 1990, n. 32 "Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria" il capitolo 3636 assume la seguente denominazione "Interventi per il patrimonio linguistico ligure".

2. Lo stanziamento del capitolo 3636 per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 2 maggio 1990, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, in lire 100.000.000 in termini di competenza.

Art. 36. (Contributi a sostegno degli Istituti storici della Resistenza in Liguria).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi a sostegno degli Istituti storici della Resistenza e per le attività di ricerca e di promozione educativa esercitate dagli stessi, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 23 maggio 1980, n. 24, in lire 160.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 3640.

Art. 37. (Adesione della Regione all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova).

1. Lo stanziamento per l'adesione della Regione all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 31 luglio 1991, n. 15, in lire 1.100.000.000 in termini di competenza ed è iscritto

al capitolo 3645.

Art. 38. (Interventi a sostegno del Teatro Comunale dell'Opera).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi a sostegno del Teatro Comunale dell'Opera, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 2 della l.r. 14 settembre 1994, n. 54 , in lire 1.200.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 3648.

Art. 39. (Promozione culturale).

1. Gli stanziamenti destinati alla promozione culturale, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 28 della l.r. 17 marzo 1983, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, ai corrispondenti capitoli come segue:

- 3650 lire 500.000.000
- 3665 lire 1.100.000.000
- 3680 lire 50.000.000
- 3690 lire 1.100.000.000

Art. 40. (Promozione e disciplina dell'insegnamento dello sci).

1. Lo stanziamento destinato alla promozione ed alla disciplina dell'insegnamento dello sci, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 14 della l.r. 5 aprile 1994, n. 17 , in lire 10.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 3710.

Art. 41. (Promozione ed incentivazione degli impianti e delle attività sportive).

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi agli enti di promozione sportiva, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 27 della l.r. 22 aprile 1985, n. 23 ai corrispondenti capitoli come segue:

- 3715 lire 600.000.000
- 3720 lire 200.000.000
- 3725 lire 150.000.000
- 3730 lire 100.000.000
- 3735 lire 100.000.000
- 3740 lire 300.000.000
- 3745 lire 500.000.000
- 3750 lire 100.000.000
- 3755 lire 50.000.000

Art. 42. (Valorizzazione del tempo libero).

1. Gli stanziamenti per le iniziative in materia di valorizzazione del tempo libero, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 15 della l.r. 17 maggio 1994, n. 25 rispettivamente al capitolo 3760 per lire 231.000.000 e al capitolo 3765 per lire 100.000.000.

Art. 43. (Interventi a tutela degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie).

1. Gli stanziamenti per gli interventi a tutela degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 11 giugno 1993, n. 27 e dell' articolo 3 della l.r. 10 settembre 1993, n. 49 , rispettivamente al capitolo 4601 per lire 195.000.000

ed al capitolo 4602 per lire 190.000.000.

Art. 44. (Incentivazione e sviluppo della cooperazione).

1. Lo stanziamento destinato ad interventi per l'incentivazione e lo sviluppo della cooperazione, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 3 gennaio 1980, n. 2 , in lire 380.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 4605.

Art. 45. (Commissione per la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro).

1. Lo stanziamento per il funzionamento della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 8 della l.r. 16 dicembre 1988, n. 70 , in lire 50.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 4645.

Art. 46. (Promozione occupazionale).

1. Gli stanziamenti per l'esercizio delle funzioni trasferite alle Province in materia di promozione occupazionale, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 34 della l.r. 14 agosto 1995, n. 41 , rispettivamente al capitolo 4665 per lire 600.000.000 e al capitolo 4666 per lire 3.500.000.000.

Art. 47. (Attività per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 8 della l.r. 20 agosto 1998, n. 28 , in lire 700.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 4700.

Art. 48. (Interventi per la prevenzione del randagismo).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per gli interventi per la prevenzione del randagismo, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 20 della l.r. 24 marzo 1994, n. 16 , in lire 100.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 4825.

Art. 49. (Provvidenze economiche a favore degli hanseniani).

1. Lo stanziamento per la corresponsione di provvidenze economiche a favore degli hanseniani, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 2 della l.r. 11 settembre 1992, n. 27 , in lire 105.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 5150.

Art. 50. (Autorizzazione all'erogazione di fondi per il finanziamento del piano sanitario nazionale per l'assistenza domiciliare).

1. Gli impegni sul capitolo 5151, iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 4.675.000.000 concernente la ripartizione di fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento del piano sanitario nazionale per l'assistenza domiciliare, possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1242 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 51. (Autorizzazione all'erogazione della quota del Fondo Sanitario Nazionale per le spese correnti-anno 1996).

1. Gli impegni sul capitolo 5167, iscritto nello stato di

previsione della spesa per lire 521.960.000 concernente la ripartizione della quota del Fondo Sanitario Nazionale per le spese correnti anno 1996, possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1247 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 52. (Autorizzazione all'erogazione di fondi per il finanziamento del programma di interventi nel settore materno infantile).

1. Gli impegni sul capitolo 5215 iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 6.994.596.303, concernente la ripartizione della quota del 95% a carico dello Stato per il finanziamento della seconda fase del programma di interventi nel settore materno infantile ai sensi dell' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1471 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 53. (Autorizzazione all'erogazione di fondi per il finanziamento del programma di interventi nel settore sanitario).

1. Gli impegni sul capitolo 5221 iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 239.787.000.000, concernente la ripartizione della quota del 95% a carico dello Stato per il finanziamento della seconda fase del programma di interventi nel settore sanitario ai sensi dell' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1472 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 54. (Autorizzazione all'erogazione di fondi per il finanziamento dei disavanzi nel settore sanitario).

1. Gli impegni sul capitolo 5235, iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 17.948.000.000, concernente la ripartizione di fondi provenienti dallo Stato per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del S.S.N. a tutto l'anno 1994, possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1441 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 55. (Autorizzazione all'erogazione di fondi per il finanziamento di programmi per interventi urgenti per la lotta all'AIDS).

1. Gli impegni sul capitolo 5239, iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 5.935.000.000, concernente la ripartizione di fondi per il finanziamento di programmi per interventi urgenti per la lotta all'AIDS, possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1467 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 56. (Autorizzazione all'erogazione della quota del Fondo Sanitario Nazionale per le spese in conto capitale).

1. Gli impegni sul capitolo 5299, iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 6.930.000.000 concernente la ripartizione della quota del Fondo Sanitario Nazionale per le spese in conto capitale, possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1705 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 57. (Autorizzazione all'erogazione di fondi per il finanziamento dell'assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale).

1. Gli impegni sul capitolo 5306 iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 1.299.000.000, concernente la ripartizione di fondi per il finanziamento dell'assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale, possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1240 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 58. (Autorizzazione all'erogazione di fondi per il finanziamento dei progetti obiettivo e spese finalizzate).

1. Gli impegni sul capitolo 5308, iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 37.237.000.000, concernente la ripartizione di fondi per il finanziamento dei progetti obiettivo e spese finalizzate, possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1241 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 59. Enti nazionali che perseguono, a livello regionale, la tutela e la promozione sociale dei mutilati, degli invalidi e degli handicappati).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per il funzionamento degli Enti nazionali che perseguono, a livello regionale, la tutela e la promozione sociale dei mutilati, degli invalidi e degli handicappati, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 5 della l.r. 3 giugno 1986, n. 11 , in lire 240.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 5455.

Art. 60. (Soggiorni socio-educativi e didattici di vacanza per minori).

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per i soggiorni socio-educativi e didattici di vacanza per minori, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 20 della l.r. 28 gennaio 1998, n. 6 , rispettivamente al capitolo 5600 per lire 250.000.000 e al capitolo 5601 per lire 150.000.000.

Art. 61. (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea).

1. Lo stanziamento per interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 6 agosto 1996, n. 35 in lire 25.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 5605.

Art. 62. (Assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio).

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per l'assistenza scolastica e la promozione del diritto allo studio, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 22 della l.r. 20 maggio 1980, n. 23 , ai corrispondenti capitoli come segue:

- 5615 lire 90.000.000
- 5620 lire 750.000.000
- 5625 lire 140.000.000
- 5645 lire 15.000.000
- 5660 lire 800.000.000
- 5680 lire 600.000.000
- 5695 lire 140.000.000
- 5700 lire 100.000.000

- 5705 lire 300.000.000
 - 5715 lire 2.100.000.000
 - 5720 lire 2.000.000.000
 - 5725 lire 1.000.000.000

Art. 63. (Concessione di prestiti d'onore e di borse di studio).

1. Gli impegni sul capitolo 5676, iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 3.598.000.000, per la concernede di prestiti d'onore e di borse di studio, possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1491 dell'entrata.

Art. 64. (Riordino e programmazione dei servizi sociali).

1. Gli stanziamenti per le spese correnti e le spese in conto capitale dei servizi sociali, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 35 della l.r. 9 settembre 1998, n. 30 , ai corrispondenti capitoli come segue:

- 5900 lire 32.255.000.000
 - 5903 lire 2.000.000.000
 - 5910 lire 8.000.000.000

Art. 65. (Autorizzazione all'erogazione di fondi per la prevenzione della cecità, per l'educazione e la riabilitazione visiva).

1. Gli impegni sul capitolo 5938, iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 143.639.000, concernente la ripartizione di fondi per la prevenzione della cecità, per l'educazione e la riabilitazione visiva, possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1711 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 66. (Interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per gli interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 13 della l.r. 27 agosto 1992, n. 21 , in lire 100.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 5945.

Art. 67. (Autorizzazione all'erogazione di fondi a sostegno di persone con handicap grave).

1. Gli impegni sul capitolo 5953, iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 855.000.000, concernente la ripartizione di fondi a sostegno di persone con handicap grave, possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1719 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 68. (Autorizzazione all'erogazione della quota regionale del fondo per l'infanzia e l'adolescenza).

1. Gli impegni sul capitolo 5962, iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 3.173.365.540, concernente la ripartizione del fondo per l'infanzia e l'adolescenza, possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1709 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 69. (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale).

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per

la tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 21 marzo 1994, n. 13 , ai corrispondenti capitoli come segue:

- 5975 lire 70.000.000
 - 5976 lire 30.000.000

Art. 70. (Interventi in materia di servizio sociale).

1. Lo stanziamento per i programmi di interventi per il servizio civile, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 13 della l.r. 24 novembre 1997, n. 46 in lire 50.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 5980.

Art. 71. (Consorti di bonifica integrale).

1. Gli stanziamenti per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 22 della l.r. 23 gennaio 1984, n. 6 ai corrispondenti capitoli come segue:

- 6502 lire 200.000.000
 - 6597 lire 650.000.000

Art. 72. Interventi per agevolare l'accesso al credito agrario).

1. Gli stanziamenti per agevolare l'accesso al credito agrario, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 15 giugno 1981, n. 20 , ai corrispondenti capitoli come segue:

- 6591 lire 129.416.530
 - 6664 lire 4.619.113
 - 7191 lire 95.098.842

Art. 73. (Salvaguardia e incremento dell'attività agricola delle Cinque Terre).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi in conto capitale per la costruzione ed il ripristino dei muri a secco, la costruzione ed il miglioramento della viabilità rurale e di impianti di trasporto a fune o su rotaie, di impianti di irrigazione e fertirrigazione, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 8 maggio 1985, n. 41 in lire 150.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 6598.

Art. 74. (Finanziamento delle associazioni allevatori).

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi a favore delle associazioni provinciali e regionali degli allevatori riconosciute, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 5 della l.r. 23 aprile 1982, n. 24 , ai corrispondenti capitoli come segue:

- 6670 lire 1.100.000.000
 - 6675 lire 200.000.000

Art. 75. (Istituto regionale per la floricoltura).

1. Lo stanziamento destinato alle spese di gestione dell'Istituto regionale per la floricoltura, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 28 della l.r. 13 marzo 1986, n. 6 , in lire 1.200.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 6728.

Art. 76. (Disciplina della raccolta, coltivazione e

commercializzazione dei tartufi).

1. Lo stanziamento per la coltivazione dei tartufi, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 16 maggio 1988, n. 17 , in lire 50.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 6775.

Art. 77. (Interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per l'attuazione di programmi annuali e straordinari di lotta fitosanitaria, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 22 della l.r. 1 febbraio 1994, n. 5 , in lire 300.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 6821.

Art. 78. (Assistenza tecnica in agricoltura).

1. Gli stanziamenti per l'assistenza tecnica in agricoltura, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 17 della l.r. 29 marzo 1990, n. 13 , ai corrispondenti capitoli come segue:

- 6834 lire 370.000.000
- 6836 lire 330.000.000
- 6847 lire 400.000.000
- 6856 lire 40.000.000

Art. 79. (Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi alle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per lo svolgimento di ulteriori programmi di attività per lo sviluppo dell'agricoltura e del mondo rurale, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 7 della l.r. 15 novembre 1983, n. 37 , in lire 600.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 6851.

Art. 80. (Interventi strutturali a favore della cooperazione agricola).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per interventi strutturali a favore della cooperazione agricola, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 5 della l.r. 30 ottobre 1998, n. 32 , in lire 300.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 6905.

Art. 81. (Azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti).

1. Gli stanziamenti per gli interventi previsti dal reg. CEE 20 maggio 1997, n. 951, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza ai corrispondenti capitoli come segue:

- 6943 lire 897.869.000
- 6944 lire 703.717.817
- 6950 lire 301.593.350
- 6956 lire 384.801.000
- 6960 lire 1.206.373.400
- 6962 lire 1.539.204.000

2. Gli impegni sui capitoli 6943 e 6962 di cui al primo comma, possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sui corrispondenti capitoli 2041 e 2042 dell'entrata.

Art. 82. (Azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura).

1. Lo stanziamento per gli interventi previsti dal reg. CEE 29 marzo 1990, n. 867, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza ai corrispondenti capitoli come segue:

- 6951 lire 120.001.185
- 6953 lire 80.770.029
- 6955 lire 34.615.726

Art. 83. (Interventi regionali in materia di credito agrario agevolato).

1. Lo stanziamento per il finanziamento di interventi regionali in materia di credito agrario agevolato, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 7 della l.r. 2 dicembre 1982, n. 46 , in lire 1.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 7018.

Art. 84. (Associazionismo dei produttori agricoli).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per lo sviluppo dell'associazionismo dei produttori agricoli, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 2 della l.r. 26 luglio 1988, n. 36 , in lire 100.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 7061.

Art. 85. (Associazioni di produttori e relative unioni).

1. Lo stanziamento per gli interventi previsti dal reg. CEE 19 giugno 1978, n. 1360, per l'anno finanziario 1999, è stabilito in lire 1.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 7073.

Art. 86. (Miglioramento della produzione e commercializzazione del miele).

1. Gli stanziamenti per gli interventi previsti dal reg. CE 25 giugno 1997, n. 1221, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza ai corrispondenti capitoli come segue:

- 7215 lire 130.000.000
- 7216 lire 130.000.000

Art. 87. (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).

1. Gli stanziamenti per gli interventi previsti dal reg. CE 20 maggio 1997, n. 950, ex reg. CEE 15 luglio 1991, n. 2328, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza ai corrispondenti capitoli come segue:

- 7306 lire 730.000.000
- 7312 lire 5.867.510.235
- 7321 lire 3.972.219.211
- 7322 lire 8.973.657.493
- 7329 lire 3.000.000.000
- 7335 lire 400.000.000
- 7350 lire 1.270.000.000
- 7351 lire 110.000.000

Art. 88. (Progetti ammessi ai benefici del regolamento CEE 5 febbraio 1964, n. 17).

1. Lo stanziamento per la realizzazione dei progetti previsti dal

reg. CEE 5 febbraio 1964, n. 17, per l'anno finanziario 1999, è stabilito in lire 51.585.588 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 7320.

Art. 89. (Spese per il funzionamento delle Comunità Montane).

1. Lo stanziamento per le spese di funzionamento delle Comunità Montane, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 42 della l.r. 19 aprile 1996, n. 20 in lire 1.100.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 7601.

Art. 90. (Salvaguardia, valorizzazione e sviluppo delle zone montane).

1. Gli stanziamenti per la salvaguardia, valorizzazione e sviluppo delle zone montane, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 25 della l.r. 13 agosto 1997, n. 33 ai corrispondenti capitoli come segue:

- 7615 lire 3.000.000.000
- 7620 lire 4.972.000.000

Art. 91. (Disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato ed istituzione e tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane).

1. Lo stanziamento per il funzionamento e l'elezione dei componenti elettivi delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, e per la revisione periodica degli albi provinciali delle imprese artigiane, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 34 della l.r. 28 agosto 1989, n. 41 , in lire 500.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 7825.

Art. 92. (Incentivi per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane).

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 18 della l.r. 14 giugno 1993, n. 28 , e dell' articolo 6 della l.r. 6 aprile 1995, n. 22 , ai corrispondenti capitoli come segue:

- 7837 lire 1.227.700.000
- 7842 lire 180.000.000
- 7852 lire 24.800.000
- 7853 lire 67.500.000

Art. 93. (Progetti volti alla promozione e allo sviluppo dell'artigianato).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per finanziare progetti volti alla promozione e allo sviluppo dell'artigianato, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 8 della l.r. 30 ottobre 1995, n. 49 in lire 200.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 7854.

Art. 94. (Interventi per agevolare il credito all'artigianato).

1. Lo stanziamento destinato al fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16 giugno 1978, n. 28 in lire 500.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 7905.

Art. 95. (Interventi a favore di cooperative artigiane di garanzia).

1. Lo stanziamento a favore delle cooperative artigiane di garanzia, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 24 marzo 1980, n. 17 , in lire 5.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 7925.

Art. 96. (Interventi per lo sviluppo dell'associazionismo economico tra imprese artigiane).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per interventi per lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese artigiane, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 20 della l.r. 22 novembre 1991, n. 31 in lire 500.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 8032.

Art. 97. (Interventi per manifestazioni fieristiche).

1. Lo stanziamento per gli interventi in materia di manifestazioni fieristiche, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 21 della l.r. 14 luglio 1978, n. 40 , in lire 600.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 8100.

Art. 98. (Interventi per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali).

1. Lo stanziamento per gli interventi per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 13 gennaio 1992, n. 2 , in lire 400.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 8200.

Art. 99. (Tutela dei consumatori e degli utenti).

1. Gli stanziamenti per il funzionamento del Comitato regionale per i problemi del consumo e dell'utenza, e per la concessione di contributi alle Associazioni regionali di consumatori ed utenti, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 1 luglio 1994, n. 30 , rispettivamente al capitolo 8210 per lire 50.000.000 ed al capitolo 8215 per lire 50.000.000.

Art. 100. (Incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per la ristrutturazione della rete distributiva, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 5 luglio 1994, n. 34 , in lire 800.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 8235.

Art. 101. (Incentivazione e consolidamento delle attività della pesca e dell'acquacoltura marittima).

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per l'incentivazione e consolidamento delle attività della pesca e dell'acquacoltura marittima, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 20 maggio 1996, n. 23 , ai corrispondenti capitoli come segue:

- 8241 lire 130.000.000
- 8242 lire 100.000.000

Art. 102. (Agenzia regionale per la promozione turistica).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi all'agenzia regionale per la promozione turistica, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 27 marzo 1998, n. 15 , in lire 900.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 8401.

Art. 103. (Organizzazione turistica regionale).

1. Gli stanziamenti destinati alle aziende di promozione turistica, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 25 della l.r. 9 gennaio 1995, n. 3 , ai corrispondenti capitoli come segue:

- 8410 lire 300.000.000
- 8415 lire 8.970.000.000
- 8420 lire 2.600.000.000

Art. 104. (Contributi a sostegno di investimenti nel settore alberghiero).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi in conto capitale a sostegno di investimenti nel settore alberghiero, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 30 novembre 1976, n. 38, in lire 1.000.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 8505.

Art. 105. (Incentivazione delle strutture turistico-ricettive).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per l'incentivazione delle strutture turistico-ricettive, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 13 della l.r. 22 giugno 1992, n. 16 , in lire 500.000.000 in termini di competenza, ed è iscritto al capitolo 8544.

Art. 106. (Promozione del turismo itinerante).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per le aree di sosta e parcheggio per il turismo itinerante, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 29 maggio 1998, n. 18 , in lire 200.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 8566.

Art. 107. (Promozione del turismo nelle aree rurali).

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per lo sviluppo e la riqualificazione del turismo rurale, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 17 giugno 1998, n. 22 , in lire 800.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 8568.

Art. 108. (Interventi per la riqualificazione di siti produttori e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane).

1. Gli stanziamenti destinati ad interventi per la riqualificazione di siti produttori e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane, per l'anno finanziario 1999, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 27 marzo 1998, n. 14 , ai corrispondenti capitoli come segue:

- 8817 lire 1.000.000.000
- 8818 lire 600.000.000
- 8819 lire 400.000.000

Art. 109. (Fondo regionale per l'attuazione del piano annuale degli interventi).

1. Lo stanziamento del fondo regionale per l'attuazione del piano annuale degli interventi, per l'anno finanziario 1999, è stabilito, ai sensi dell'articolo 31 bis della l.r. 5 aprile 1994, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, in lire 5.000.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 8900.

2. La Giunta Regionale in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del piano annuale degli

interventi è autorizzata al prelevamento sia per la competenza che per la cassa delle somme necessarie dal fondo di cui al primo comma e all'iscrizione dei finanziamenti in capitoli corrispondenti agli interventi approvati.

Art. 110. (Autorizzazione all'erogazione della quota comunitaria dei fondi per il programma "Mediterraneo occidentale e alpi latine").

1. Gli impegni sul capitolo 9381, iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 1.741.000.000 concernente la ripartizione di fondi per il programma "Mediterraneo occidentale e alpi latine" possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1941 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 111. (Autorizzazione all'erogazione della quota statale dei fondi per il programma "Mediterraneo occidentale e alpi latine").

1. Gli impegni sul capitolo 9382, iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 1.212.000.000 concernente la ripartizione di fondi per il programma "Mediterraneo occidentale e alpi latine" possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1942 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 112. (Autorizzazione alla contrazione di mutui per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale).

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998 n. 194 la Giunta Regionale è autorizzata, per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni o altre operazioni finanziarie, con oneri per capitale ed interessi entro il concorso statale nel limite previsto dal D.I. n. 3158 del 20 ottobre 1998 a decorrere dal 1999 (1.)

2. L'ammortamento dei mutui di cui al primo comma decorre dal 1 gennaio 2000. Gli oneri di preammortamento trovano copertura finanziaria nello stanziamento iscritto al capitolo 9548.

3. Gli impegni sul capitolo 9548 iscritto nello stato di previsione della spesa per lire 9.771.450.000 possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1652 dello stato di previsione dell'entrata.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2000 e 2001 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1999/2001 in corrispondenza della rubrica 6.1.1. per le quote interessi e della rubrica 8.1.1. per le quote capitale.

5. (2.)

Art. 113. (Autorizzazione alla contrazione di mutui per la copertura della quota residuale del disavanzo di parte corrente del Servizio Sanitario Nazionale a tutto il 1994, nonché per il ripiano dei disavanzi degli esercizi 1995 e 1996).

1. Ai sensi dell' articolo 2 del d.l. 13 dicembre 1996, n. 630 convertito dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21 , la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui per la copertura della quota residuale del disavanzo di parte corrente del Servizio Sanitario Nazionale a tutto il 1994, nonché per il ripiano dei disavanzi degli esercizi 1995 e 1996 per l'importo di lire 100.000.000.000.

2. Per la stipulazione dei mutui di cui al primo comma sono

fissate, ai sensi dell'articolo 54, comma 4 della l.r. 4 novembre 1977, n. 42, le seguenti condizioni:

- a) tasso massimo di interesse effettivo: 5 per cento annuo;
- b) durata minima del periodo di ammortamento: anni quindici.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al primo comma decorre dal 1° gennaio 2000. Gli oneri di preammortamento trovano copertura finanziaria nello stanziamento iscritto al capitolo 9546.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2000 e 2001 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1999/2001 in corrispondenza della rubrica 6.1.1. per le quote interessi e della rubrica 8.1.1. per le quote capitale.

5. Per gli anni successivi al 1999 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse previsti nel contratto di mutuo connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

Art. 114. (Autorizzazione alla contrazione di mutui per fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali nel periodo tra il 30 settembre 1998 ed il 2 ottobre 1998).

1. Ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 2880/1998 del Ministro dell'Interno Delegato al Coordinamento della Protezione Civile la Giunta Regionale è autorizzata, per le finalità di cui all'articolo 1 dell'ordinanza 2854/1998, a contrarre mutui ventennali nel limite di lire 24.000.000.000, con oneri per capitale ed interessi entro il concorso statale nel limite massimo di lire 2.000.000.000 annui a decorrere dal 1998 e fino al 2017.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 1999.

3. Gli oneri di ammortamento del mutuo trovano copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti al capitolo 9547 per le quote interessi ed al capitolo 9863 per le quote capitale.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2000 e 2001 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1999/2001 in corrispondenza della rubrica 6.1.1. per le quote interessi e della rubrica 8.1.1. per le quote capitale.

Art. 115. (Autorizzazione alla contrazione di mutui e all'emissione di prestiti obbligazionari per la copertura del disavanzo dell'anno finanziario 1999 e della componente negativa del saldo finanziario derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati a pareggio dell'esercizio 1998).

1. Ai sensi dell'articolo 54 della l.r. 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata nell'esercizio 1999 a contrarre mutui e ad emettere prestiti obbligazionari destinati a:

- a) la copertura del disavanzo finanziario dell'anno 1999 nell'importo di lire 135.000.000.000 per le finalità indicate nell'allegato 11 - lett. a);
- b) la copertura della componente negativa del saldo finanziario 1998 derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati a pareggio dell'esercizio stesso ai sensi dell'articolo 39 primo comma, lett. a) della l.r. 1 dicembre 1998, n. 36 nell'importo di lire 115.895.390.938 per le finalità indicate nell'allegato 11 - lett. b).

2. Per la stipulazione dei mutui di cui al primo comma sono fissate le seguenti condizioni:

- a) tasso massimo di interesse effettivo: 5 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni quindici.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti consentiti dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

4. L'ammortamento dei mutui e dei prestiti di cui al primo comma decorre dal 1° gennaio 2000. Gli oneri di preammortamento dei mutui trovano copertura finanziaria nello stanziamento iscritto al capitolo 9540.

5. Le rate di ammortamento per gli anni 2000 e 2001 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1999/2001 in corrispondenza della rubrica 6.1.1. per le quote interessi e della rubrica 8.1.1. per le quote capitale.

6. Per gli anni successivi al 1999 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse previsti nel contratto di mutuo connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

Art. 116. (Utilizzo della quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1998).

1. La quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1998 applicata al bilancio di previsione 1999 nell'ammontare di lire 810.495.343.646 è utilizzata per la copertura delle spese iscritte ai seguenti capitoli: 315 (per quota parte di lire 150.000.000), 465, 503 (per quota parte di lire 400.000.000), 551, 601, 624, 682, 696, 1015 (per quota parte di lire 60.000.000), 1110 (per quota parte di lire 90.000.000) 1358, 1576, 1581, 1823, 1863, 1906, 2063 (per quota parte di lire 1.185.700.001), 2066, 2068 (per quota parte di lire 1.068.000.000), 2071, 2073, 2116, 2226, 2242, 2244, 2254, 2258, 2283, 2330, 2421, 2508, 2512, 2875, 2934, 3042, 3115 (per quota parte di lire 3.600.000.000), 3510, 3636, 3645 (per quota parte di lire 280.000.000), 3648 (per quota parte di lire 500.000.000), 3650 (per quota parte di lire 168.000.000), 3665 (per quota parte di lire 150.000.000), 3690 (per quota parte di lire 150.000.000), 3715, 3720, 3725, 3730, 4180 (per quota parte di lire 1.266.000.000), 4403, 4405, 4429 (per quota parte di lire 3.789.907.643), 4434 (per quota parte di lire 138.269.526), 4446 (per quota parte di lire 429.550.020), 4601 (per quota parte di lire 60.000.000), 4602 (per quota parte di lire 40.000.000), 4821, 4836, 5222 (per quota parte di lire 2.867.737.000), 5266, 5267, 5295, 5600 (per quota parte di lire 150.000.000), 5673 (per quota parte di lire 45.000.000), 5963, 5980 (per quota parte di lire 30.000.000), 6597, 6856, 6950 (per quota parte di lire 6.333.350), 7117, 7126, 7321 (per quota parte di lire 191.460.000), 7351, 7401, 7406, 7836, 7851, 8100 (per quota parte di lire 300.000.000), 8210, 8215, 8400 (per quota parte di lire 200.000.000), 8420 (per quota parte di lire 95.000.000), 8511, 8522, 8564, 8569, 8708, 8730, 8741, 8746, 8751, 8860 (per quota parte di lire 1.400.000.000), 8890 (per quota parte di lire 8.591.725.222), 8901, 9300 (per quota parte di lire 1.426.689.218), 9304 (per quota parte di lire 1.866.962.264), 9305 (per quota parte di lire 571.885.680), 9310 (per quota parte di lire 722.303.922), 9315 (per quota parte di lire 1.893.584.024), 9320 (per quota parte di lire 41.358.200), 9380, 9500 (per quota parte di lire 978.552.000), 9510, 9520 (per quota parte di lire 300.000.000), 9560, 9605, 9620 (per quota parte di lire 636.000.000), 9625.

Art. 117. (Reiscrizione anticipata in bilancio degli stanziamenti di spese finanziate con fondi assegnati con

vincolo di destinazione).

1. Al fine di provvedere con urgenza alla realizzazione degli interventi, ai sensi degli articoli 46 bis e 47 della l.r. 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni, gli stanziamenti di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione, sono reiscritti in via anticipata, in termini di competenza, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999:

a) per le medesime finalità: Rubrica 1.2.3

- 551 lire 11.424.000 Rubrica 1.2.4
- 601 lire 150.000.000
- 624 lire 794.870.000
- 682 lire 4.451.704
- 696 lire 7.049.728 Programma 2.2.2
- 1358 lire 400.000.000 Programma 2.2.4
- 1576 lire 68.950.500
- 1581 lire 39.620.000 Programma 2.2.7
- 1823 lire 547.643.979
- 1863 lire 31.102.675 Programma 2.2.8
- 1906 lire 502.758.586 Programma 2.3.1
- 2066 lire 2.189.000.000
- 2071 lire 11.097.500.000
- 2073 lire 1.859.712.000
- 2116 lire 1.331.500.000 Programma 2.3.2
- 2226 lire 555.000.000
- 2244 lire 18.225.930
- 2254 lire 72.000.000
- 2258 lire 6.450.000
- 2283 lire 11.000.000 Programma 2.3.3
- 2421 lire 11.007.650.822 Programma 2.3.4
- 2508 lire 273.180.090 Programma 2.4.1
- 2934 lire 1.190.000.000 Programma 2.5.1
- 3042 lire 9.430.025 Programma 3.2.4
- 4403 lire 77.500.000
- 4405 lire 76.000.000 Programma 3.3.1
- 4821 lire 28.000.000
- 4836 lire 263.108.000 Programma 3.3.5
- 5266 lire 149.608.998
- 5267 lire 183.124.000
- 5295 lire 310.993.200 Programma 3.4.5
- 5963 lire 199.369.003 Programma 4.1.6
- 7117 lire 8.061.764
- 7126 lire 196.613.789 Programma 4.1.8
- 7401 lire 506.805.466
- 7406 lire 231.536.546 Programma 4.3.1
- 7836 lire 50.808.503
- 7851 lire 36.300.000 Programma 4.5.2
- 8511 lire 2.542.351.068
- 8522 lire 500.000.000

- 8564 lire 400.000.000
- 8569 lire 1.300.000.000 Programma 4.6.1
- 8708 lire 12.352.657
- 8730 lire 163.924.128
- 8741 lire 22.615.686.173
- 8746 lire 817.959.683
- 8751 lire 1.941.075.000 Rubrica 5.1.1
- 9500 lire 978.552.000 Rubrica 5.2.1
- 9520 lire 300.000.000

b) per analoghe finalità:

1) Art. 6, D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 : Programma 2.3.1

- 2063 lire 1.185.700.001 Lo stanziamento di cui sopra reiscritto al capitolo 2063 deriva dallo stanziamento già iscritto al seguente capitolo:

- 2616 del bilancio per l'anno finanziario 1989 per lire 1.185.700.001;

2) Legge 23 dicembre 1996, n. 662 , articolo 2, comma 104: Programma 2.3.1

- 2068 lire 1.068.000.000 Lo stanziamento di cui sopra reiscritto al capitolo 2068 deriva dallo stanziamento già iscritto al seguente capitolo:

- 2194 del bilancio per l'anno finanziario 1989 per lire 1.068.000.000;

3) Legge 23 dicembre 1978, n. 833 : Programma 3.3.5

- 5266 lire 313.100.000 Lo stanziamento di cui sopra reiscritto al capitolo 5266 deriva dagli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli:

- 5226 del bilancio per l'anno finanziario 1998 per lire 182.200.000

- 5228 del bilancio per l'anno finanziario 1998 per lire 130.900.000

4) Legge 29 maggio 1982, n. 308 : Programma 4.6.1

- 8751 lire 1.142.829.000 Lo stanziamento di cui sopra reiscritto al capitolo 8751 deriva dallo stanziamento già iscritto al seguente capitolo:

- 8700 del bilancio per gli anni finanziari 1990/1991 per lire 1.142.829.000.

Art. 118. (Fondo di riserva per spese obbligatorie).

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 4 novembre 1977, n. 42, quelle indicate nell'elenco annesso alla presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme sia per la competenza che per la cassa dal fondo di riserva iscritto al capitolo 9570 per la loro iscrizione ai capitoli di bilancio relativi a spese obbligatorie.

Art. 119. (Fondo di riserva per spese impreviste).

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il prelevamento sia per la competenza che per la cassa di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 9580 ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 43 della l.r. 4 novembre 1977, n. 42 .

2. Le deliberazioni della Giunta devono essere comunicate al

Consiglio regionale.

Art. 120. (Fondo di riserva di cassa).

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all' articolo 44 della l.r. 4 novembre 1977, n. 42 , destinato alla copertura del maggior fabbisogno di cassa che si dovesse manifestare nei singoli capitoli di spesa nel corso dell'anno finanziario 1999, è determinato per l'anno stesso in lire 120.407.417.822 ed iscritto al capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa.

2. Il prelevamento dal fondo di riserva di cassa per l'impinguamento di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

Art. 121. (Quadro generale riassuntivo).

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999 allegato alla presente legge (allegato n. 2).

Art. 122. (Allegati al bilancio di previsione).

1. Sono approvati i documenti di cui all' articolo 32 della l.r. 4 novembre 1977, n. 42 , allegati al bilancio di previsione.

Art. 123. (Bilancio pluriennale).

1. E' adottato e approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001 allegato alla presente legge.

Art. 124. (Autorizzazione di spesa per attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente).

1. L'autorizzazione di spesa per l'anno finanziario 1999 concernente leggi statali o regionali attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa.

Art. 125. (Erogazione al Consiglio regionale).

1. I fondi iscritti nello stato di previsione della spesa ai capitoli 5, 10, 15, 20, 25 e 30 sono messi a disposizione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale mediante mandato di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l'istituto bancario gestore del servizio di cassa del Consiglio stesso.

Art. 126. (Variazioni al bilancio con provvedimento amministrativo).

1. La Giunta regionale può autorizzare variazioni al bilancio da apportarsi nel corso dell'anno mediante provvedimenti amministrativi per la istituzione di nuovi capitoli o l'aumento di stanziamenti già esistenti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa, in relazione ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea la cui destinazione è tassativamente regolata da leggi statali o regionali o da regolamenti comunitari.

Art. 127. (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati

ALLA - Allegati – (Omissis).

Note

(1) Comma così modificato dall' art. 18 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 43 .

(2) Comma abrogato dall' art. 18 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 43 .